



CITTA' DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento

AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI PER LA CORTE DI ASSISE
E LA CORTE DI APPELLO (2026-2027)

Vista la legge 10 aprile 1951 n. 287, sul riordinamento dei Giudici Popolari;

Vista la legge 5 maggio 1952 n. 405, che modifica la predetta legge;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441;

INVITA

I cittadini di ambo i sessi, non iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli Elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'ufficio Elettorale di questo Comune o scaricabile dal Portale del Comune, debitamente firmate e corredate di fotocopia documento d'identità personale dovranno pervenire all'ufficio di Protocollo del Comune, o a mezzo PEC indirizzata a: comune.portoempedocle@pec.it, entro e non oltre il 31 luglio del corrente anno.

Dalla Residenza Municipale, 07 Aprile 2025

IL SINDACO
Dott. Calogero Martello

Estratto della legge 10 aprile 1951 n. 287

Art. 9 - I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - i giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono

essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in genere i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'.